



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Amalfi, Comune di Amalfi.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Amalfi del Comune di Amalfi (d'ora innanzi, porto) è individuato nell'accordo stipulato tra il Settore Demanio Marittimo, Porti, Aeroporti, Opere marittime della Regione Campania e il Comune di Amalfi, e approvato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 116 del 21 settembre 2012.
2. L'elaborato grafico allegato (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Destinazioni delle aree portuali a terra e a mare

1. Il primo tratto di banchina del molo foraneo a partire dalla testata, della lunghezza di 25 metri circa, evidenziato in blu nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati alle operazioni di bunkeraggio. Di detti 25 metri gli ultimi 5, lato riva, vanno lasciati liberi al fine di consentire lo svolgimento di dette operazioni. La medesima area sarà valutata, in sede di predisposizione del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ai fini della idoneità ad ospitare il relativo impianto di raccolta.
2. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 1, della lunghezza di 100 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, charteraggio o altre attività turistico-ricreative.
3. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 2, della lunghezza di 15 metri circa, evidenziato in rosso nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità navali militari, delle forze dell'ordine e di pubblica utilità.
4. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 3, della lunghezza di 75 metri circa, evidenziata in marrone nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad ormeggio unità da pesca fino a 10 metri, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio locale marittimo di Amalfi, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.
5. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 4, della lunghezza di 28 metri circa, evidenziata in celeste nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, nonché lo scalo di alaggio pure evidenziato in celeste nella planimetria, sono destinati alle attività di varo ed alaggio ai sensi dell'art. 3, comma 3.
6. L'area del molo foraneo sovrastante a quelle disciplinate nei commi precedenti è destinata ad attività di parcheggio veicoli. La medesima area sarà valutata, in sede di predisposizione del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ai fini della idoneità ad ospitare il relativo impianto di raccolta.
7. Il Piazzale dei Protontini è destinato ad attività imprenditoriali connesse alla nautica da diporto, ad eccezione dell'area di 12 metri quadri circa, retrostante quella dell'ex concessionario Camera, che può essere utilizzata all'occorrenza come deposito delle reti derivanti sequestrate dall'Autorità marittima.
8. Le aree demaniali marittime ubicate tra le radici del molo foraneo ed il molo pennello, evidenziate in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto anche a mezzo pontili galleggianti, charteraggio, attività turistico-ricreative e ormeggio, mediante gavitelli, di unità navali per attività imprenditoriali varie.

9. La banchina del molo pennello, evidenziata in verde nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati ai collegamenti marittimi ed allo sbarco dei flussi crocieristici.
10. Lo specchio acqueo prospiciente la scogliera del molo pennello, tra la testata e l'altra scogliera ad esso perpendicolare, è destinato all'ormeggio mediante catenarie, corpi morti e gavitelli di unità navali per attività imprenditoriali diverse da quelle connesse alla nautica da diporto, ivi incluso il pescaturismo, fino a un massimo di: 7/8 unità se di dimensioni non superiori a 9 metri; 6 unità se di dimensioni non superiori a 9 metri. Va in ogni caso garantita la pluralità delle iniziative economiche.
11. Lo specchio acqueo prospiciente la scogliera del molo pennello, tra la scogliera ad esso perpendicolare e la radice, è destinata ad attività turistico-ricreative.
12. La banchina del molo darsena, evidenziata in verde nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati ai collegamenti marittimi ed allo sbarco dei flussi crocieristici.
13. La darsena è destinata ad attività di parcheggio veicoli e, per una superficie di 12 metri quadri circa, al posizionamento di biglietterie stagionali su ruote per le attività di collegamenti marittimi locali e gite a grotte e spiagge limitrofe. La darsena sarà valutata, in sede di predisposizione del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ai fini della idoneità ad ospitare il relativo impianto di raccolta.
14. Le aree demaniali marittime retrostanti i tratti di banchina sopra individuati possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività portuali, marittime, commerciali e da diporto, nonché turistico-ricreative e culturali. È comunque possibile allocare, previa concessione demaniale marittima, strutture di facile rimozione e di contenute dimensioni, per finalità serventi, complementari o indispensabili rispetto ad altra attività di impresa legittimamente esercitata ai sensi del presente decreto.

Art. 3

Attività nel porto di Amalfi

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio locale marittimo di Amalfi, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28/02/2011, e ss. mm. e ii, e secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria–Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.
3. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, previa adozione di apposito provvedimento da parte della medesima P.A., contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio non in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di segnalazione certificata di inizio attività. La SCIA, in duplice copia in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima.
5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 133 del 05/10/2010, pubblicato sul BURC n. 67 del 11/10/2010.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 5

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente atto o in specifici provvedimenti abilitativi demaniali, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare natanti al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare lavori di manutenzione dei natanti;
 - c) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli, i pontili, le scogliere e le spiagge, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - d) sostare motoveicoli ed autoveicoli.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.